



## *STATUTO*

### *Articolo 1*

È costituita in Roma, ai sensi delle vigenti leggi, l'**ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE "EMA-ROMA" - ONLUS**.

L'Associazione si propone di contribuire alla copertura del fabbisogno di sangue nel territorio del Lazio.

### *Articolo 2*

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, apolitica e apartitica, non ha fini di lucro ed è costituita senza limiti di durata.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

### *Articolo 3*

L'Associazione perseguirà in particolare:

- ❑ la promozione necessaria ad aumentare il numero dei Soci Donatori e a favorire la costituzione di donatori all'interno di enti, industrie, aziende, parrocchie, comunità, ecc.
- ❑ la collaborazione con altre associazioni per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale tra i cittadini e per realizzare la libera circolazione del sangue anche al fine di rendere disponibili i gruppi rari.
- ❑ La collaborazione con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione, previsto nell'articolo 8 della Legge 107/90, e con gli Enti e i Servizi da Questo indicati, al fine di assicurare il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, Plasma, emocomponenti ed emoderivati all'interno della Regione.

### *Articolo 4*

L'associazione "Donatori Volontari di Sangue "EMA-ROMA" ha sede in Roma, in Via Martinotti 20, presso l'Azienda Ospedaliera patrocinante "Complesso Ospedaliero San Filippo Neri" di Roma, sita in via Martinotti 20, che fornirà i locali, le attrezzature e, qualora si rendesse necessario, le forniture necessarie al funzionamento dell'Associazione.

### *Articolo 5*

L'Associazione attua le sue finalità, oltre che attraverso il supporto delle strutture sanitarie convenzionate, con i seguenti mezzi:

- ❑ Donazioni e lasciti;
- ❑ Finanziamenti previsti dalla "legge regionale sulla convenzione delle Associazioni per l'incentivazione della donazione periodica e volontaria del sangue";
- ❑ Erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- ❑ Entrate derivanti da attività promozionali e di sostegno;
- ❑ Contributi versati dai partecipanti a corsi, seminari, o convegni organizzati dall'Associazione;
- ❑ Tutte le altre entrate consentite dalle leggi in vigore.

La tutela dei libri contabili ed ogni altra attività amministrativa è affidata, sotto il diretto controllo del Presidente dell'Associazione, ad un responsabile designato dal Consiglio Direttivo.

I fondi associativi saranno tenuti su uno o più Conti Correnti aperti presso Istituti di Credito designati dal Consiglio Direttivo con modalità operative e di firma definite dal Consiglio stesso.

### *Articolo 6*

(Diritti ed obblighi degli aderenti.)

- ❑ Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che fanno richiesta di adesione all'organizzazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
- ❑ Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione, per i soci volontari, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo mentre per i soci donatori l'iscrizione sarà considerata all'atto della seconda donazione



ma gli effetti dello stato di socio decorreranno dalla data della prima donazione effettuata a favore dell'Associazione.

- ❑ I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
- ❑ Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali (soci sostenitori), a prestare il lavoro preventivamente concordato (soci volontari) e donare sangue e/o emocomponenti a loro discrezione e consiglio medico.

## *Articolo 7*

- ❑ Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissione volontaria;
  - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni (soci sostenitori);
  - per morte;
  - per non aver donato per almeno un periodo di almeno due anni consecutivi (soci donatori) e ad essi verrà assegnato lo stato di "socio inattivo" con la conseguente perdita dei diritti di socio attivo;
  - per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso ad un Collegio Arbitrale appositamente nominato il quale decide in via definitiva. Tale Collegio si comporrà di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti, ed uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri.
- ❑ Per quanto non previsto dal presente statuto verranno comunque applicati gli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- ❑ Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

L'Associazione è costituita da soci, singole persone fisiche e persone giuridiche, che possano contribuire allo sviluppo della stessa, secondo quanto previsto dall'oggetto dell'Associazione. Tutte le cariche sociali sono ricoperte dai soci esclusivamente a titolo gratuito. Esse hanno la durata di TRE anni e possono essere confermate.

I Soci si distinguono in:

- ❑ Socio donatore;
- ❑ Socio fondatore;
- ❑ Socio sostenitore;
- ❑ Socio volontario;
- ❑ Socio emerito.

## *Articolo 8*

Sono **Soci donatori** coloro che si impegnano ad effettuare, presso le U.O. di Medicina Trasfusionale afferenti all'associazione o suoi presidi territoriali, donazioni di sangue, a titolo gratuito, con frequenza minima di una donazione ogni due anni, secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge ( art.11 del Decreto Legislativo 15/1/1991 e sue modifiche).

Possono chiedere di essere riconosciuti Soci donatori tutti coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, sottoscrivendo apposita scheda di accettazione.

Il riconoscimento di Socio donatore è subordinato all'accertamento della idoneità di donazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge per la selezione dei donatori (Legge 24/5/1990 n.107 D.L. vo 26/1/2001).

Il richiedente dovrà pertanto sottoporsi ad un controllo clinico e agli esami di laboratorio e strumentali previsti dai protocolli per l'accertamento dell'idoneità dei donatori di sangue che saranno effettuati dai sanitari dell'ospedale afferente (titolo I, artt. 4-5-6, titolo II, art.6, D.L.vo 15/1/1991).

Gli esiti del controllo clinico e degli esami, sia clinici che di laboratorio, verranno sottoposti al giudizio insindacabile del Direttore Sanitario dell'Associazione, o specialista delle strutture di riferimento dell'associazione ~~da lui incaricato~~, che stabilirà l'idoneità a Socio donatore.

Laddove i controlli effettuati evidenzino forme morbose o alterazioni patologiche che non consentano la donazione, il richiedente verrà avvertito per iscritto delle stesse e, dall'U.O. di Medicina Trasfusionale, avviato al medico curante per l'eventuale trattamento.

All'atto della seconda donazione il Socio donatore riceverà la tessera personale.



L'appartenenza all'Associazione decorrerà dalla data della prima effettiva donazione di sangue effettuata a favore dell'associazione. In casi particolari il Presidente, su richiesta dell'interessato, può riconoscere (tutte o in parte) le donazioni effettuate precedentemente per altre organizzazioni.

I controlli e gli esami di laboratorio e strumentali, di cui sopra, saranno ripetuti secondo la scadenza e le modalità indicate dall'articolo 4-5-6 del D.L.vo del 26/2001 per la tutela del Socio donatore.

Qualsiasi evento morboso, come pure eventuali deficit riscontrati in occasione di donazioni (HB scarsa, disturbi pressori, ecc.) saranno registrati per consentire una più completa valutazione clinica del donatore.

È facoltà del Direttore Sanitario dell'Associazione e dei suoi delegati, sospendere o modificare il ritmo delle donazioni da parte dell'associato, nonché stabilire la quantità di prelievo effettuabile, compatibilmente e a tutela e garanzia della salute del Socio donatore.

## **Articolo 9**

Il Socio donatore che, senza giustificato motivo e per due anni consecutivi, non abbia donato sangue verrà considerato **Socio donatore inattivo**, con perdita dei benefici assegnati ai Soci donatori.

Le convenzioni con i donatori sono firmate dal Presidente dell'Associazione, dietro proposta del Direttore Sanitario dell'Associazione.

## **Articolo 10**

Sono considerati soci fondatori le persone fisiche, indicate nell'atto costitutivo, che hanno partecipato alla nascita dell'associazione.

## **Articolo 11**

Sono Soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che (non potendo o volendo donare o svolgere attività di volontario) corrispondono la specifica quota associativa e/o fondi a favore delle attività dell'Associazione.

In caso di recesso o esclusione il Socio sostenitore non può pretendere, a nessun titolo, la restituzione di quanto versato.

## **Articolo 12**

Sono Soci volontari tutti coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera al fine di contribuire allo sviluppo dell'associazione e allo svolgimento delle normali attività di lavoro della Associazione stessa.

## **Articolo 13**

L'Associazione premia i Soci donatori con diploma di benemerita e distintivo speciale:

- di bronzo, dopo 10 donazioni per gli uomini e dopo le 5 donazioni per le donne;
- d'argento, dopo 20 donazioni per gli uomini e dopo 10 donazioni per le donne;
- d'oro dopo 40 donazioni per gli uomini e 20 per le donne;
- eventuali altri riconoscimenti, per numero di donazioni superiori, saranno stabilite con delibere del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 14**

Tutti i soci donatori iscritti all'Associazione sono, per legge, assicurati contro eventuali danni loro arrecati in conseguenza del prelievo di sangue.

## **Articolo 15**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Direttore Sanitario dell'Associazione.



## **Articolo 16**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti: ogni partecipante ha diritto ad un voto; è consentita la partecipazione mediante delega da conferire ad altro socio (non possono essere presentate più di 5 deleghe per partecipante).

L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo mediante avviso apposto all'albo nella sede dell'Associazione e tramite i canali informatici e messaggi sui cellulari, dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, anche a seguito della richiesta di almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e delibera sui seguenti argomenti:

- a)- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b)- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo (da scegliersi nell'ambito di tutti i Soci che intendono candidarsi per tali cariche);
- c) nomina del collegio dei Revisori dei Conti (da scegliersi nell'ambito di tutti i Soci e in mancanza di candidature, eletti fra i membri del Consiglio Direttivo);
- d) atti di ordinaria e straordinaria importanza relativi alla gestione delle attività sociali riguardanti l'esercizio successivo;
- e)- modifiche dell'atto costitutivo.

## **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si compone di undici membri eletti dall'Assemblea Generale.

Compete al Consiglio Direttivo:

- 1) La nomina del Presidente, del Tesoriere e del Vice Presidente dell'Associazione, scelti tra i componenti del Consiglio stesso.
- 2) La predisposizione del programma di attività, la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale e ai Revisori dei Conti.
- 3) L'adozione di direttive generali per lo svolgimento delle attività correnti dell'Associazione.
- 4) Definizione dell'importo delle quote associative per i soci sostenitori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'assemblea, salvo casi di urgenza per i quali non è richiesto il rispetto del preavviso della formale convocazione.

## **Articolo 18**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, ha la rappresentanza dell'associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, dura in carica tre anni, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i propri componenti eletti dall'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o decadenza delle due figure suddette, l'incarico, in via provvisoria, sarà svolto dal membro più anziano d'età in seno al Consiglio Direttivo, nelle more dell'espletamento delle nuove elezioni.

## **Articolo 19**

Il Direttore Sanitario dell'Associazione è un volontario che abbia i necessari requisiti medici certificati. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo, dietro indicazione del Presidente.

Egli provvede alla gestione operativa, a livello sanitario, dell'Associazione nell'ambito delle direttive generali adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e secondo quelle che sono le disposizioni di legge in vigore.

## **Articolo 20**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Si occupa, coadiuvando il Presidente, della parte amministrativo-economica dell'associazione, redige, conserva e ordina tutti i documenti contabili relativi all'amministrazione economica e di bilancio.



- ❑ Redige, i bilanci: preventivo (entro il mese di ottobre) e consuntivo (entro il mese di marzo) da sottoporre alla valutazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente presentati per l'approvazione dell'Assemblea Generale che deciderà a maggioranza di voti.
- ❑ Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- ❑ Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

### ***Articolo 21***

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea ovvero dal Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni.

Il loro compito, come previsto per legge, è il controllo contabile e amministrativo dell'attività dell'Associazione.

La nomina di revisore dei conti è incompatibile con gli altri incarichi direttivi di Presidente, Tesoriere e Vice Presidente.

### ***Articolo 22***

- ❑ Gli esercizi contabili si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- ❑ Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni contemplate in materia nel codice civile.
- ❑ Per qualsiasi controversia nell'interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Roma.

### ***Articolo 23***

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

oo